



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9691 del 2018,
proposto da

Sabina Fariello, rappresentata e difesa dall'avvocato
Michele Foniciello, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Corte D'Appello di
Napoli non costituiti in giudizio;

nei confronti

Alma Iolanda Di Ture, Antimo D'Errico non costituiti in
giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria degli aventi diritto all'attribuzione delle

borse di studio relative all'attività di stage svolta nel corso del 2017, per lo svolgimento di tirocini formativi presso Uffici giudiziari, pubblicata in data 15 giugno 2018 sul sito del Ministero della Giustizia (doc. 1);

del Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2017, recante "Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande - anno 2017"; (doc. 2) di ogni altro atto successivo, connesso e/o consequenziale, e con riserva, all'esito, per la condanna del Ministero resistente al risarcimento di ogni danno patito o patiendo che graverà su parte ricorrente per effetto della illegittimità degli atti impugnati;

nonché per l'accertamento e/o la declaratoria

del diritto della dott.ssa Sabina Fariello a ricevere la borsa di studio per l'attività di stage svolta nel 2017 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), relativamente ai tirocini formativi svolti presso uffici giudiziari, ai sensi del decreto interministeriale del 22 dicembre 2017;

nonché, in via subordinata, per la condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per effetto della illegittima attività amministrativa che ha determinato l'impossibilità materiale della dott.ssa Fariello di conseguire la borsa di studio per l'anno 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della

Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

rilevato, in esito al sommario esame proprio della fase cautelare, che si apprezza un consistente fumus del ricorso avuto riguardo al fatto che la stessa Amministrazione, con l'art. 6 del D.M. 22.12.2017, si è autovincolata a chiedere l'integrazione delle domande carenti di documentazione e che la ricorrente è stata di fatto ed illegittimamente esclusa da tale beneficio, non essendo stata contattata a tal fine sull'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di concessione della borsa di studio;

ritenuta la sussistenza del periculum in ragione della limitatezza delle risorse disponibili per il pagamento delle borse di studio previste dall' art. 73 del D.L. 69/2013;

rilevato, peraltro, che l'eventuale accoglimento del ricorso comporta la modifica della graduatoria definitiva, sicché si rende necessaria, in vista della discussione del merito, l'integrazione del contraddittorio;

considerato che, per l'alto numero di soggetti

(contro)interessati (oltre mille) si può configurare un'ipotesi per la quale disporre l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., con esonero dall'indicazione dei singoli nominativi;

considerato che la suddetta modalità è conforme a quanto già autorizzato da questo Tribunale (Sez. I, ordd. 15.3.18, n. 1551 e 17.1.18, n. 284; Sez. I ter ord.14.3.14, n. 1217; Sez. III bis, 7.11.13, n. 9506), mediante pubblicazione sul sito "web" istituzionale del Ministero della Giustizia, contenente i seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di r.g. e data dell'udienza già fissata con la presente ordinanza;

b) nominativo della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi di ricorso;

d) individuazione dei controinteressati, quali tutti coloro che risultano al momento della pubblicazione collocati in posizione utile di graduatoria, compresi gli scorrimenti per "idoneità", con esonero dall'indicazione nominativa;

e) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a.;

considerato che il Ministero della Giustizia, in esecuzione della presente ordinanza, dovrà pubblicare senza indugio quanto sopra indicato - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza su supporto informatico - e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e sopra indicata;

considerato che la richiesta di pubblicazione secondo le prescritte modalità dovrà essere presentata dalla ricorrente al Ministero entro venti giorni dalla comunicazione o pubblicazione della presente ordinanza e che dovrà seguire il deposito in giudizio di prova dell'avvenuto incombente, nell'ulteriore termine perentorio di 20 (venti) giorni dal primo giorno di pubblicazione nei sensi sopra descritti, a pena di decadenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto ordina all'Amministrazione resistente di riesaminare il provvedimento impugnato entro venti giorni dalla notificazione della presente ordinanza;

ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a. e dispone che il Ministero della Giustizia provveda di conseguenza, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la discussione del merito la pubblica udienza del 3 luglio 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione

ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Ravasio

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO